



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE IN VETRO E ALTRI MATERIALI SU PUBBLICA VIA A TUTELA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DISTESE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO NELLE AREE DEDICATE ALLA MOVIDA

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO che nelle settimane successive alla ripresa delle attività dopo i periodi di emergenza sanitaria a fronte di un forte aumento delle presenze in particolare nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato sono state segnalate nelle aree della cd 'Zona Movida' diverse criticità relative a comportamenti inadeguati e potenzialmente dannosi per il decoro urbano;

tali comportamenti risultano aggravati dal consumo di bevande, in particolare alcoliche, acquistate e/o consumate al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e anche oltre l'orario di chiusura degli stessi in recipienti di vetro che vengono abbandonati al di fuori degli appositi cestini;

RILEVATO che al fine di garantire un adeguato utilizzo degli spazi pubblici nonché di tutelare le attività di pubblico esercizio e la quiete dei residenti risulta opportuno avviare una più specifica e rigorosa regolamentazione applicabile in zone urbane caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di assembramento e di disturbo alla convivenza civile, pregiudizievoli per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica;

RILEVATO che una limitazione della vendita di bevande di qualsiasi tipo posta in contenitori di vetro, metallo o altro materiale rigido a partire dalle ore 21.30 (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari è già prevista dal regolamento di Polizia Urbana della Città di Ferrara all'articolo 46;

RAVVISATA la necessità di rafforzare il dispositivo introducendo il divieto di consumo in strada di qualunque genere di bevande in specifiche aree e fasce orarie anche al fine di evitare eccessivi assembramenti che potrebbero stazionare negli spazi limitrofi alle distese oggetto di concessione;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare uno specifico divieto di consumo e detenzione di qualsiasi bevanda posta in qualsiasi contenitore nelle aree e spazi pubblici delle zone indicate, al fine anche di evitare il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori possibile fonte di pericolo per l'incolumità delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare il degrado urbano;

VISTI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA per le vie indicate in tutti i giorni della settimana

A partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 06.00 del giorno seguente il divieto di vendita per asporto e di consumo in strada di qualunque genere di bevande contenute in recipienti in vetro e metallo o altro contenitore di materiale rigido;

A partire dalle ore 01.00 fino alle ore 06.00 del giorno seguente il divieto di vendita e somministrazione di cibo e bevande, ad esclusione di quello con servizio ai tavoli;

A partire dalle 01.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo il divieto di consumo in strada di cibo e bevande di qualsiasi genere.

VIETA INOLTRE

di abbandonare in qualsiasi giorno e orario, nelle aree indicate, contenitori di vetro, di metallo o di altro materiale da parte di chiunque.

L'area a cui applicare l'ordinanza valida in tutti i giorni della settimana è compresa tra le seguenti vie:

- Via Mayr (da incrocio S. Romano a incrocio Camaleonte)
- Piazza Verdi
- Via Volte (da incrocio San Romano a incrocio via Scienze)
- Via Camaleonte
- Via S. Romano
- Via Peschiere Vecchie
- Piazza Travaglio
- Vicolo Leoncorno
- Via Castelnuovo

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative pecuniarie previste dalle leggi in vigore di contrasto all'epidemia, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta fermo quanto previsto in tema di sanzioni per violazioni delle misure di prevenzione sanitaria.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'alto numero di destinatari, rimarrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito web istituzionale e trasmessa altresì al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando

Provinciale della Guardia di Finanza e per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria ed agli esercenti interessati dalla presente ordinanza ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

IL SINDACO
Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara